28 FEB 2024

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
"Possibili Scenari APS"

L'anno 2024, il giorno 12 del mese di febbraio, alle ore 19, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Colasuonno, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e la sig.ra Pomarico quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017 e Legge Regionale N. 39 del 18/12/2007) funzionali a formalizzare l'Iscrizione nel RUNTS

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale evidenzia di dover apportare alcune modifiche allo statuto in essere per poter procedere all'iscrizione dell'associazione al RUNTS in qualità di Associazione di Promozione Sociale.

Si allegano al presente verbale gli articoli modificati, che si intendono parte integrante dello Statuto e per i quali si provvederà a dare comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per procedere alla registrazione.

Il Presidente, infine, comunica all'Assemblea che per la Registrazione degli adeguamenti non sono previsti oneri legati al pagamento dell'Imposta di registro, ai sensi di quanto previsto dall'art 82. Comma 3 del D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017: "*Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.*

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alle opportune comunicazioni all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e procedere a darne comunicazione all'Ufficio Regionale del Registro delle Associazioni di Promozione Sociale.

Non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Andria, 12 febbraio 2024

Il Segretario Maria - Chiara Pomarico

Il Presidente

Registrato a Barletta il 28 FEB 2024
al n° 192 serie 3
EURO 200,00 (duecento/00)
IL DIRIGENTE TITOLARE
ASSISTENTE TRIBUTARIO*
Michele D'Ambrosio
"(*) Firma in delega del Direttore Provinciale Daniela Lopedote"

Direzione Provinciale di Barletta - Andria - Trani * Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Barletta

STATUTO

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"Possibili Scenari APS"
Ente del Terzo Settore.

Art. 1
Costituzione

È costituita con sede in Via La Specchia 46 ad Andria (BAT) un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro, che assume la denominazione di "Possibili Scenari APS".
Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2
Finalità

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n^0 117, del D.Lgs 460/97 e successive modifiche, della Legge 383/2000, della Legge Regionale opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto.
L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.
L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
L'associazione (ets) è apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione sociale ed è formata nel rispetto dei principi contenuti all' interno della costituzione dello stato italiano.
L'associazione Possibili Scenari APS ha come finalità sostenere lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all'interno dei diversi contesti di appartenenza, stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole e migliorando i contesti di vita per favorire la realizzazione di attività di coesione sociale e costruzione di comunità.

Art. 3
Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dal presente statuto.

Art. 4
Attività di interesse generale

L'associazione, per il raggiungimento delle finalità statutarie, si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

1. promozione sociale, culturale, educativa-formativa, ludico-ricreativa, turistica e sportiva.
2. organizzazione, promozione e gestione di eventi, convegni, laboratori, seminari, tavole rotonde, corsi, workshop, festival, meeting, centri di ricerca, dibattiti, concerti, come strumenti di valorizzazione delle capacità dell'uomo, a servizio delle realtà locali, attraverso le competenze e le idee dei soci della stessa. Tutte le attività potranno essere svolte presso strutture pubbliche e private del territorio (ad esempio, e a titolo non esaustivo, scuole, biblioteche, teatri, strutture sportive polivalenti, aziende, fondazioni, sedi di associazioni).
3. interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.
4. educazione, istruzione e formazione professionale e altre attività culturali di interesse sociale con finalità educative.
5. organizzazione, promozione e gestione di manifestazioni sportive.

6. organizzazione, promozione e gestione di viaggi, visite guidate e qualsiasi iniziativa finalizzata a diffondere la cultura del turismo sostenibile, promuovendo lo sviluppo dell'accoglienza e dell'ospitalità.
7. valorizzazione del territorio, dei centri storici, del patrimonio naturalistico e storicoartistico.
8. coinvolgimento di diverse realtà locali per la realizzazione di momenti di condivisione e valorizzazione del pensiero, della cultura e delle arti.
9. svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernete lo sport, la cultura l'ambiente e qualsiasi altra attività ricreativa e del tempo libero.
10. corsi di formazione e formazione e informazione inerenti tematiche ambientali, culturali, storico artistico, archeologiche, turistiche, informatiche e di comunicazione, sportive, escursionistiche, anche presso terzi e presso le proprie sedi se muniti delle autorizzazioni.
11. attività di formazione inerenti la comunicazione, lo sviluppo-web, i social-media, il marketing e le nuove tecnologie di comunicazione.
12. creazione di eventi multidisciplinari, dal taglio internazionale con il coinvolgimento di istituzioni, private, associazioni ed organizzazioni.
13. attività svolte dall'associazione saranno legate ad attività relative all'innovazione, alla cultura, allo sviluppo sostenibile, all'orientamento al lavoro, alla diffusione di idee e progetti consapevoli, finanziati al miglioramento della qualità della vita e alla creazione di comunità e reti virtuose di persone.

Art. 5
Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute in prevalenza agli associati sempre con finalità istituzionali;
- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi e ai soci dell'Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici quando sono attività strettamente complementari a quelle istituzionali;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Per lo svolgimento della propria attività l'associazione potrà gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili; stipulare accordi, contratti e convenzioni con altri enti, associazioni, organizzazioni, onlus, istituzioni pubbliche e private, per il proseguimento del proprio scopo sociale.
Per il perseguimento dei propri scopi l'ETS promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi, di crowdfunding, allo scopo di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.
La partecipazione alle attività svolte dall'ETS è libera e aperta a tutti gli Associati.
E fatto assoluto divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, anche in modo indiretto.

Art. 6
Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o

costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.
Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.
Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.
Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce.

Art. 7
Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all'associazione le Persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere Permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

art. 8
Diritti e obblighi degli associati e dei volontari

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, Per il primo anno è fissata in euro 10 (dieci) successivamente sarà deliberata dall'organo . preposto. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo spontaneo, gratuitamente, le proprie attività e competenze esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. È possibile riconoscere esclusivamente rimborsi spese documentati ai sensi della normativa in vigore, dello statuto, autorizzati. Non è consentito alcun tipo di rimborso a forfait. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di riferimento con cui è associato o tramite il quale svolge attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. È obbligatoria l'assicurazione per i volontari. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purchè non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale previste nello statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati

Art. 9
Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, *recesso* o *esclusione*.

L'associato che contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 10
Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11
Assemblea, Libri Sociali e Trasparenza

Nell'Assemblea hanno diritto di *voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto.*
Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta,* anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la *necessità* o quando ne sia fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio;*
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure: da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia). I libri sociali di cui è opportuno dotarsi e che andranno regolarmente trascritti sono: Libro degli associati, registro dei volontari, libro delle adunanze delle assemblee, libro delle adunanze del consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori.
Possono essere visionati atti e libri previa richiesta e autorizzazione. Verrà garantita la trasparenza e pubblicità sui siti dell'ente e sui propri social media strumenti di comunicazione di eventuali contributi pubblici di qualsiasi tipo, tra i quali quelli derivanti da partecipazione a bandi e/o concorsi.

ART. 12
Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per 3 mandati.
La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13
Presidente

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14
Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15
Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16
Risorse economiche

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17
Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Inoltre, se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione avrà l'obbligo di pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Il Consiglio Direttivo garantisce pubblicità e trasparenza di atti e bilanci e dati contabili.

ART. 18
Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: preavviso formale di almeno 15 giorni.

ART. 19
Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20
Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, o alla Fondazione Italia Sociale, sentito l'organismo di controllo o salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Occorre il parere preventivo positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore prima delle destinazioni finali come previsto dalle nuove norme sugli Enti del Terzo Settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione sarà, quindi, tenuta a inoltrare all'Ufficio Regionale la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82.

ART. 22
Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Assemblea Ordinaria dei Soci

"Possibili Scenari APS"

ANDRIA, 12/02/2024

FOGLIO DELLE PRESENZE

	COGNOME	NOME	QUALIFICA	DELEGA (Se si indica Sì, inserire il nome del delegante, allegando al presente foglio, una dichiarazione resa dal medesimo)	FIRMA
1	COLASUONNO	FRANCESCO SAVERIO	PRESIDENTE		[illegible]
2	LOPETUSO	ROSSELLA	VICEPRESIDENTE		Rossella Lopetuso
3	POMARICO	MARIA-CHIARA	SEGRETARIA		Maria-Chiara Pomarico
4	CANTATORE	IOLE	SOCIA		Iole Cantatore
5	COLASUONNO	CLAUDIA	SOCIA		Claudia Colasuonno

6	SIMEONE	VINCENZO	SOCIO		Vincenzo Simeone
7	ANGELICA	CARRETTA	SOCIA		Angelica Carretta
8					
9					
10					

Il presidente